

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009
— Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-409/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

(2010/C 51/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, D. Triantafyllou, H. Støvlbæk e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione e franchigia doganale di materiale bellico

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all'importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE)*

del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

3) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009
— Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-461/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

(2010/C 51/07)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, G. Wilms, D. Triantafyllou e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca. (rappresentanti: J. Molde, J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: E. Bygglin e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale di guerra

Dispositivo

- 1) Il Regno di Danimarca, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione europea delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all'importazione di materiale militare esente da dazi doganali, nonché avendo rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento di dette risorse proprie alla Commissione europea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a decorrere dalla medesima data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
- 2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 48 del 25.2.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-239/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)

(2010/C 51/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione

88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e delle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione con franchigia dalla dogana degli equipaggiamenti militari — Rifiuto di calcolare le somme che avrebbero dovuto essere percepite e messe a disposizione delle risorse proprie delle Comunità

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l'importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen (CBFA)

(Causa C-45/08) (¹)

(Direttiva 2003/6 — Abuso di informazioni privilegiate — Uso di informazioni privilegiate — Sanzioni — Presupposti)

(2010/C 51/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel